


AMG ENERGIA S.P.A.
PALERMO

**OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO
GESTIONE CHIAMATE DI EMERGENZA GAS DI
PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA SPA
GESTISCE L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE**

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

DATA 12/06/2015			Responsabile del Procedimento ing. Francesco Vadalà
----------------------------------	--	--	--



N. di Repertorio

N. di raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRALINO
GESTIONE CHIAMATE DI EMERGENZA GAS DI PRONTO INTERVENTO
PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA SPA
GESTISCE L'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila quindici (2015), il giorno del mese di in Palermo, nei
locali della sede della società AMG ENERGIA S.P.A., siti in Via Ammiraglio Gravina n. 2/E.
Innanzi a me Dr., Notaio in Palermo, iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Palermo, assistito da

-;
-;

entrambi dipendenti dell'AMG Energia S.p.a., domiciliati in Palermo, via Ammiraglio Gravina n. 2/E,
presso i locali della società AMG Energia s.p.a.

SONO PRESENTI

- Il Sig., nato a il, che interviene al
presente atto in rappresentanza della società "AMG ENERGIA S.p.A." con sede in Palermo (PA), Via
Ammiraglio Gravina n.2/E, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 96.996.800,00,
interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Palermo n. 04797170828, n. REA 217772, in qualità di, come da delibere
....., che in appresso sarà chiamata "Azienda" o "Azienda Appaltante";
- Il Sig., nato a il, Titolare dell'Impresa
....., con sede in (.....), Via
n....., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro
delle Imprese di, iscritta al n..... dell'Albo Artigiani e al n.
..... del REA di, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla
Camera di Comercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo - Ufficio Registro delle Imprese
in data, che al presente si allega con lettera "A" in originale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del , repertorio,
registrato presso l'Ufficio Territoriale di Palermo 1 il al n./1T,
la gara avente ad oggetto il servizio di fornitura del "centralino gestione chiamate di emergenza gas di
pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.P.A. gestisce
l'attività di distribuzione del gas naturale" è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di
legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, alla



società "....." con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... virgola per cento);

- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.P.A." nella seduta del ha preso atto che la gara per l'appalto in argomento, celebratasi in data , è stata aggiudicata provvisoriamente alla società "....." con sede in (.....), per l'importo di Euro (euro centesimi), con il ribasso offerto del% (..... virgola per cento) sull'importo complessivo posto a base d'asta di Euro,00, IVA esclusa;
- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. del , sulla G.U.R.S. n. del , inviato all'Ufficio Messi del Comune di Palermo per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Palermo come da nota aziendale del , protocollo n. dal al , e affisso all'Albo dell'"AMG ENERGIA S.P.A." nonché sul sito internet aziendale www.amgenergia.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, la società "..... S.R.L." ha sottoscritto la polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. , rilasciata dalla "..... Assicurazioni S.p.A." Agenzia di (....) del , che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;
- che, come le parti danno atto, la società appaltante ha avanzato richiesta di "informazioni antimafia" (art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 oggi art. 91 del D.lgs. n. 159/2011) nei confronti della società ".....", e sono decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione di detta richiesta alla Prefettura di e non sono ancora pervenute le relative "informazioni". Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, oggi art. 92, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011, la società appaltante intende procedere alla odierna stipula, ferma restando comunque la condizione risolutiva di cui al predetto articolo 11, del D.P.R. n.252/1998, oggi art. 92 del D.lgs. n. 159/2011, che la società appaltatrice, come rappresentata, dichiara di ben conoscere;
- che non si ravvisano rischi di interferenza sui luoghi di lavoro con i lavoratori dell'azienda appaltante e, pertanto, l'azienda appaltante non ha provveduto alla redazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 del D.lg. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) L' "AMG ENERGIA S.P.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto alla società



"....." con sede (.....) che, come sopra rappresentata, accetta e si obbliga ad eseguire il servizio in argomento, da effettuarsi nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, ai prezzi unitari offerti per le singole tipologie di prestazioni in argomento di cui all'offerta allegata al verbale ai miei rogiti del repertorio, registrato a Palermo Ufficio delle entrate il al n./IT;

Art. 3) Le condizioni e le modalità tutte di esecuzione della fornitura in argomento, sono quelle contenute nel bando di gara, nel citato D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto, nell'offerta allegata al verbale ai miei rogiti del repertorio, registrato a Palermo Ufficio delle entrate il al n./IT, come sopra detto, nel Capitolato Speciale di Fornitura allegato al presente sotto la lettera "B", che formano unico ed inscindibile contesto con il presente.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e la società appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della società Assicurazioni S.p.A. che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo la fine della fornitura.

Art.5) L'importo complessivo della fornitura da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura del,% (..... virgola per cento), è di Euro (euro e centesimi) IVA esclusa.

Art.6) La società "....." con sede in (.....), come sopra rappresentata, si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.


Art.7) Il signor nella qualità suddetta, dichiara di essersi recato sui luoghi dove deve essere eseguita la fornitura del servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione del servizio e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione della fornitura del servizio.

Art.8) La fornitura del servizio in argomento avverrà secondo quanto è stabilito nel capitolato speciale di fornitura.

Art.9) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Fornitura.

Art.10) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue:

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E; la società "....." presso la propria sede in



..... (....), via n..., in difetto presso la casa comunale di (....), dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni.

Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.11) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.12) Il signor nella qualità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010 e dichiara che il conto corrente n. IBAN presso Banca, Agenzia n. di è un conto corrente "dedicato" alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che la stessa riscuoterà, a mezzo bonifico su predetto conto corrente, tutte le somme dovute in acconto o a saldo relative all'appalto in argomento, che effettuerà i pagamenti delle retribuzioni al personale a mezzo bonifico bancario del suddetto conto corrente e che comunque effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Art.13) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, introdotto dal D.L. 187/2010).

Art. 14) Il signor nella qualità, si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010).

Art. 15) Il signor nella qualità, assume l'obbligo, se ha notizia dell'inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante.

Art.16) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso, sono a carico della società "....." con sede in, senza possibilità di rivalsa.

Art. 17) Il signor nella qualità, per quanto possa occorrere, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 23 del Capitolato Speciale di Fornitura come sopra allegato.

Art.18) La Società appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 codice civile, con riferimento all'art. n. 18 del Capitolato Speciale di Fornitura.

Art.19) I comparenti avendo i requisiti di legge esonerano me Notaio dal dare loro lettura degli allegati tutti al presente atto dichiarando di averne piena e completa conoscenza.-



Art.20) Le parti autorizzano me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente contratto per gli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto stesso nonchè per esigenze organizzative dell'ufficio.-



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

- **Azienda Appaltante o Appaltatrice:** è AMG ENERGIA S.P.A. che ha indetto l'appalto per l'esecuzione del servizio di Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di Pronto Intervento;
- **Appaltatore:** è il soggetto affidatario dell'appalto relativo all'esecuzione del servizio;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **CIG:** è il Comitato Italiano Gas;
- **UNI:** è l'Ente Italiano di Normazione;
- **APCE:** è l'Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche;
- **CEI:** è il Comitato Elettrotecnico italiano;
- **Norme tecniche:** sono le norme redatte dall'UNI e dal CEI;
- **Linee guida:** sono le pubblicazioni redatte per il settore gas da: UNI/CIG, e da APCE;
- **RQDG:** Allegato A della Deliberazione 574/2013 dell'AEEG – Regolazione della Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura del Gas.

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto in conformità alla Deliberazione 574/2013 del 12/12/2013 dell'AEEGSI e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo "RQDG", indicato in Deliberazione 574/2013 in "Allegato A", ed a tutte le Deliberazioni in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas emesse dall'AEEG anche se non qui espressamente menzionate.

Inoltre, il servizio dovrà essere svolto in conformità alle norme tecniche, alle specifiche tecniche, ai rapporti tecnici vigenti Uni e Cei e, in loro assenza, alle linee guida definite dagli organismi tecnici competenti Uni/Cig e Apce.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di "Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di Pronto Intervento", per le segnalazioni di anomalie, provenienti dagli impianti di distribuzione del gas metano dei comuni di Palermo, Montelepre, Camporeale e della frazione di Monreale, Grisi, per un numero complessivo di circa 151.000 clienti finali.

ART. 3 – REQUISITI E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di Pronto Intervento si deve appoggiare su un sistema di Contact Center, con operatori specializzati nel pronto intervento sugli impianti energetici, e deve essere basato sui seguenti aspetti operativi:




- ricezione delle chiamate telefoniche di segnalazione di anomalie sugli impianti di distribuzione (richieste di pronto intervento gas), 24 ore su 24, tutti i giorni compresi i festivi, tramite numero verde dedicato, sia per le chiamate pertinenti, le cui tipologie sono di seguito elencate:
 - a) dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura;
 - b) interruzione della fornitura di gas;
 - c) irregolarità della fornitura di gas;
 - d) danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza, e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni;
 - e) dispersione di gas a valle del punto di riconsegna (impianto del cliente finale a valle del misuratore);
 sia per quelle non pertinenti;
- elaborazione delle richieste di pronto intervento per l'immediata individuazione del tipo di anomalia o di eventuali chiamate non pertinenti;
- inserimento dell'anomalia all'interno di un sistema informativo di archiviazione e registrazione dei dati;
- registrazione sequenziale ed inalterabile, per ogni chiamata pervenuta, sia pertinente, sia non pertinente il pronto intervento gas, dei seguenti dati:
 1. data di ricevimento della chiamata telefonica;
 2. ora e minuti di inizio della risposta, anche se effettuata con l'ausilio di un risponditore automatico;
 3. ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino;
- registrazione sequenziale ed inalterabile, solamente per le chiamate pertinenti il pronto intervento gas, dei seguenti dati, in aggiunta a quelli sopra elencati dal n. 1) al n. 3):
 4. dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
 5. il luogo dove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributrice;
 6. la situazione segnalata, che deve essere classificata come di seguito rappresentato:
 - a. dispersione di gas da rete di distribuzione, da impianti di derivazione di utenza, da gruppi di misura;
 - b. interruzione della fornitura di gas;
 - c. irregolarità della fornitura di gas;
 - d. danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza, e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni;
 - e. dispersione di gas a valle del punto di riconsegna (impianto del cliente finale a valle del misuratore);
- 7. tipologia del soggetto che effettua la segnalazione, che deve essere classificato come di seguito rappresentato:
 - I. cliente finale;
 - II. terzo differente da cliente finale;
 - III. personale dell'impresa distributrice;
 - IV. imprese che lavorano per conto dell'impresa distributrice;
- generazione di un numero sequenziale ed inalterabile, in corrispondenza biunivoca con i dati della chiamata telefonica, e che ne costituisca "l'elemento identificativo" unico ed univoco, sia per le chiamate pertinenti, sia per quelle non pertinenti;



- registrazione vocale delle richieste di pronto intervento, con archiviazione dei dati, e relativa trasmissione ad AMG Energia S.p.a., con cadenza trimestrale;
- comunicazione sia telefonica, sia per e-mail, agli operatori di AMG Energia S.p.a. della richiesta di pronto intervento, comprensiva del numero unico identificativo, e dei relativi dati utili per l'effettuazione dell'intervento da parte delle squadre operative;
- inserimento nel sistema informativo, a cura del personale di AMG Energia S.p.a., dei seguenti dati di riscontro dell'intervento, suddivisi in differenti campi distinti ed interrogabili:
 - A. impianto interessato dall'anomalia: Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisi;
 - B. nominativi tecnici intervenuti;
 - C. data ed ora di arrivo sul posto;
 - D. tipologia dell'anomalia riscontrata, che dovrà essere una delle seguenti:
 - dispersione dall'impianto aereo (specificando e distinguendo se conseguente danneggiamento da parte di terzi);
 - dispersione dalla rete (specificando e distinguendo se conseguente danneggiamento da parte di terzi);
 - dispersione dalla parte interrata della derivazione di utenza (specificando e distinguendo se conseguente danneggiamento da parte di terzi);
 - interruzione della fornitura di gas;
 - irregolarità della fornitura di gas;
 - danneggiamento della rete di distribuzione, degli impianti di derivazione di utenza, e dei gruppi di misura, in assenza di dispersioni;
 - dispersione di gas a valle del punto di riconsegna (impianto del cliente finale a valle del misuratore);
 - E. data ed ora di ultimazione dell'intervento;
 - F. eventuali note;
 - G. per le dispersioni, la classificazione distinta in A1, A2, B e C;
- gestione dell'archiviazione storica di tutti i dati registrati relativi a tutte le chiamate ricevute e del relativo lavoro svolto sul campo dagli operatori, con possibilità di estrarre statistiche;
- possibilità di inserimento dati e di consultazione della banca dati delle chiamate attraverso rete web;
- elaborazione di dati acquisiti con output sia direttamente a video, sia con stampe di report riassuntivi;
- estrapolazione in automatico, in formato excel, dei report previsti dall'AEEGSI e, in particolare, della "Tabella M", allegata alla presente, di cui al RQDG;
- Estrapolazione del tabulato, in formato excel, con i dati elencati dal n. 1) al n. 7) comprensivo del tempo di risposta (tempo in secondi intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore del centralino o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione) di tutte le chiamate, sia quelle pertinenti il pronto intervento, sia quelle non pertinenti.

Non è compreso nel servizio oggetto del presente capitolato l'intervento sul posto delle squadre dei manutentori.



ART. 4 – PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DA RISPETTARE

Il servizio di “Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di Pronto Intervento”, fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, riferite al centralino di pronto intervento, contenute nelle documentazioni richiamate all’art. 1 del presente documento, dovrà rispettare tutte le prescrizioni ed i requisiti indicati dall’art. 14.1 (commi da (b) a (d)) del RQDG, allegato alla Deliberazione 574/2013, di seguito richiamati per maggiore chiarezza:

- b. deve disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa, abilitati a ricevere chiamate sia da rete fissa che mobile, dedicati esclusivamente al servizio di pronto intervento, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici;*
- c. deve disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di:*
 - i. assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;*
 - ii. garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna;*
 - iii. fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento;*
- d. deve disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento.*

Inoltre, il servizio dovrà rispettare gli ulteriori obblighi di cui agli articoli 9, 14.3, 16, 17 e 26 del medesimo RQDG e di quanto di seguito riportato per maggiore chiarezza:

- l’obbligo della registrazione vocale di tutte le chiamate di pronto intervento;
- l’obbligo della registrazione dei tempi di risposta;
- il rispetto dell’indicatore in merito al tempo di risposta (per il 90% delle chiamate il tempo di risposta non deve essere superiore a 120 secondi);
- L’obbligo di registrare se una chiamata è pertinente o meno il pronto intervento gas;

Il servizio, infine dovrà consentire di registrare tutti i dati necessari per potere effettuare le comunicazioni di cui all’art. 28 del RQDG.

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore:

- la formazione e l’addestramento del personale al tipo di servizio da svolgere;
- le attrezzature informatiche e di telecomunicazione: hardware e software per la gestione delle telefonate e dei relativi dati, compresa l’archiviazione, la registrazione, la registrazione vocale, e l’estrazione dei report in formato excel, compresa “tabella M”, e tabulato con i tempi di risposta, in conformità a quanto richiesto dall’AEEGSI e riportato nel presente capitolo;
- il servizio telefonico di risposta e gestione anche con ridondanza dei siti di risposta;
- la redazione di apposite procedure operative, redatte anche in conformità alle specifiche linee guide del CIG, che dovranno essere fornite in copia ad AMG ENERGIA S.P.A. che avrà facoltà di concordare eventuali modifiche;



- La trasmissione immediata dei dati delle chiamate al personale di AMG ENERGIA S.P.A. sia tramite telefono, sia tramite e-mail;
- la consegna e/o la trasmissione dei report, degli archivi delle registrazioni previste e delle statistiche secondo cadenze trimestrali;
- il pagamento di eventuali penali e/o sanzioni, comminate ad AMG ENERGIA S.P.A., per un eventuale funzionamento del Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di Pronto Intervento in difformità ai requisiti prescritti dall'AEEG, compresi i casi di ritardata segnalazione agli operativi di AMG ENERGIA S.P.A. dei dati necessari per l'effettuazione del pronto intervento e conseguente tardivo arrivo sul sito della segnalazione;
- gli oneri tecnici ed amministrativi ed il costo del trasferimento del numero verde di pronto intervento dalla società che ha in essere la gestione del centralino di pronto intervento, ed i costi di attivazione del servizio;
- la cessione del numero verde ad AMG ENERGIA S.P.A., o al soggetto da tale società individuato, al termine dell'appalto.
- le strutture, gli accorgimenti e quanto altro necessario per dare avvio al servizio in continuità al servizio al momento operativo;
- il costo della chiamata sul numero verde da parte degli utenti, senza limite di tempo e origine per ciascuna chiamata.

ART. 6 – INIZIO E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio del Centralino Gestione chiamate di emergenza gas di Pronto Intervento dovrà potere essere operativo entro il mese di gennaio 2016 e dovrà avere inizio al termine del servizio attualmente in essere con altra Società, presumibilmente a fine gennaio 2016, in data che verrà comunicata da AMG Energia S.p.a. con almeno quindici giorni di preavviso. Il servizio dovrà avere inizio in continuità con il servizio attualmente in essere, senza alcuna interruzione, secondo modalità che verranno concordate nel dettaglio, e dovrà avere la durata presunta di tre anni, o sino al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione. E' facoltà di AMG Energia S.p.a. richiedere la prosecuzione del servizio sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi dal termine dello stesso, alle medesime condizioni contrattuali. Qualora l'esecutore non adempia all'avvio dell'esecuzione del contratto in accordo al presente capitolato e nel rispetto delle istruzioni e delle direttive impartite dalla stazione appaltante, AMG Energia S.p.a. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sono proposti, da Amg Energia S.p.a. all'Appaltatore, i seguenti compensi:

- prezzo elementare n. 01
canone mensile fisso per un numero di chiamate ricevute dal centralino fino ad un massimo di 1.000 chiamate al mese pari a 5.000,00 euro;
- prezzo elementare n. 02
costo per ciascuna chiamata eccedente le 12.000 chiamate annue pari a 5,00 euro.

In base alle previsioni di stima effettuate sulla scorta della pregressa esperienza, si ritiene che il numero di chiamate eccedenti le 12.000 annue, sarà pari, complessivamente, a circa 4.000 chiamate annue.



Pertanto, l'importo presunto per l'affidamento del servizio per tre anni si stima pari a 240.000,00 euro (3 anni x 12 mesi x 5.000,00 euro a canone fisso + 3 anni x 4.000 chiamate eccedenti x 5,00 euro).

ART. 8 - REDAZIONE DELL' OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le ditte concorrenti potranno partecipare alla gara solo per la totalità del servizio. Nell'offerta dovrà essere indicato il ribasso percentuale unico, che verrà applicato sul prezzo a base di gara al netto degli oneri non assoggettabili a ribasso d'asta.

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che offrirà il prezzo complessivo più basso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

I sotto elencati documenti dovranno essere allegati all'offerta:

- 1) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che attesti di avere reso, negli ultimi tre anni, servizi di tipologia analoga a quella del presente capitolato dei quali almeno uno per importo singolo non inferiore a 50.000,00 euro
- 2) Elenco delle principali forniture, effettuate nell'ultimo triennio, di servizi analoghi a quelli di cui al presente capitolato, con indicati importo del servizio, committente, periodo del servizio e caratteristiche principali.
- 3) Dichiarazione firmata dal legale rappresentante che si avvarrà della necessaria ed adeguata attrezzatura e di personale all'uopo specializzato per l'espletamento del servizio di che trattasi alle condizioni del presente Capitolato Speciale.
- 4) dichiarazione riportante le caratteristiche delle attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio e delle caratteristiche del software utilizzato

L'AMG si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato o prodotto dalle Ditte partecipanti.

ART. 9 – DECORRENZA DEL SERVIZIO

La stipula del formale contratto, a cui la Ditta Aggiudicataria resta obbligata, e l'inizio del servizio, avverranno nei termini ed osservando le disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 163/2006, e s.m.i..

ART. 10 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo da pagare verrà determinato in base ai prezzi elementari, ed alle relative quantità, applicando il ribasso offerto sull'importo al netto delle prestazioni non assoggettabili a ribasso.

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato.



Mensilmente l'Appaltatore trasmetterà alla Società il report riepilogativi dell'attività svolta, che se accettato, costituirà la base per la fatturazione.

Pertanto, la Ditta aggiudicataria presenterà a carico della Società fatture mensili relative all'attività svolta, previa attestazione del direttore per l'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni che saranno fornite dalle strutture preposte che il servizio erogato dall'appaltatore sia stato riscontrato conforme alle specifiche del presente capitolato, sia per qualità che per quantità.

Non saranno prese in esame e saranno restituite fatture emesse prima dell'attestazione di cui sopra.

Gli eventuali servizi contestati per iscritto non saranno fatturati.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.P.A. ed il Fornitore di prevedere, in deroga al D.lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e per quantità, ed a quanto stabilito dal presente Capitolato.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla Stazione appaltante negli atti di gara, ed in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG ENERGIA S.P.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, AMG ENERGIA S.P.A. provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nelle specifiche tecniche.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'AMG ENERGIA S.P.A. entro sette giorni dalla loro accensione e, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura del servizio.

Il Fornitore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136. AMG ENERGIA S.P.A. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine ed il Codice CIG di riferimento.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI -

I prezzi derivanti dal ribasso d'asta, dalla Ditta liberamente indicato nell'offerta in base a calcoli di sua convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente capitolato, non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di revisione e quindi per tutta la durata della fornitura del servizio, resteranno invariati nel modo più assoluto per espressa pattuizione a cui la Ditta si impegna e ciò per gli effetti di legge.

ART. 12 – ONERI FISCALI -

I prezzi, derivanti dal ribasso offerto dalla Ditta, si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto, dalla eventuale stipula del contratto e dalla fornitura, ad eccezione della I.V.A. che sarà addebitata in fattura, come per legge.

ART. 13 – ONERI DIVERSI -

Sono ugualmente a carico della Ditta tutte le spese di manutenzione attrezzature e software gestionali utilizzati e ogni altro onere occorrente e necessario per svolgere il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel presente Capitolato.

– CONDIZIONI GENERALI -

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli impegni contrattuali, il deposito cauzionale infruttifero è fissato in 12.000,00 euro (dodicimila/00 euro).

Tale deposito dovrà essere costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Società nel bando di gara relativo all'appalto della presente fornitura di servizio.

ART. 15 – SUB-APPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto relativo all'appalto specifico.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti di AMG ENERGIA S.P.A. delle prestazioni subappaltate.

Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso AMG ENERGIA S.P.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, comma 8, del D.lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario dell'appalto specifico, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Azienda precedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs 163/2006.


ART. 16 - PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – CAUSE DI RECESSO.

Il fornitore che non si attenga nella esecuzione del servizio agli obblighi del presente capitolo e/o alle direttive impartite dalla AMG Energia S.p.a. può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto ed esame delle giustificazioni, alle seguenti penali:

- per mancato rispetto degli standard sul tempo di risposta per chiamate di pronto intervento: lo stesso importo determinato dall'AEEGSI;
- per ciascuna anomalia segnalata agli operativi di AMG ENERGIA S.P.A. con un tempo superiore ai 5 minuti: 2 euro e, se tale ritardo dovesse determinare penali da parte dell'AEEGSI sul tempo di arrivo per chiamate di pronto intervento, lo stesso importo determinato dall'AEEGSI;

AMG ENERGIA S.P.A. si riserva di risolvere di diritto il Contratto, con effetti nei confronti del Fornitore contestato, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AMG ENERGIA S.P.A.;



- qualora vengano contestate all'aggiudicatario gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penalità;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

Negli stessi termini il Contratto cesserà la sua efficacia nei confronti del Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto, compreso il venir meno dei requisiti dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/06;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora il fornitore ceda, anche parzialmente, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006, l'esecuzione del servizio affidato;
- qualora il fornitore subappalti una parte del servizio senza autorizzazione di AMG ENERGIA S.P.A..
- qualora l'aggiudicataria venga dichiarata fallita o incorra in grave e provata indegnità.

AMG ENERGIA S.P.A., ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi, nel termine stabilito nell'ingiunzione dell' AMG ENERGIA S.P.A. per porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso la Società ha la



piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria);

- si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali ad esempio, la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, la violazione a quanto previsto al d.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause AMG ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

AMG ENERGIA S.P.A. potrà recedere, anche parzialmente, dal Contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura appaltata. Il recesso potrà riguardare anche una parte dal Contratto.

AMG ENERGIA S.P.A. può recedere dal Contratto previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento della prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del Contratto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all' AMG ENERGIA S.P.A. il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.


Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 116 del D.lgs. n. 163/06.

In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto agli art. 36 e 37 del medesimo decreto.

ART. 18 – PRECISAZIONE

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate dalla Società.

Pertanto, i termini e le condizioni del presente Capitolato Speciale di Fornitura non saranno in alcun caso e per alcun motivo suscettibili di modifica, nemmeno in seguito ad eventuali richieste di conferma d'ordine da parte della Ditta aggiudicataria.



ART. 19 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA - ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'espletamento della propria attività. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche prestazioni lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dello specifico appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per il presente affidamento, la Società non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano rischi derivanti da interferenze sui luoghi di lavoro.

La procedura di redazione del DUVRI potrà comunque attivarsi successivamente nel caso si modificassero le situazioni attualmente presenti. In tal caso il fornitore aggiudicatario dovrà, se necessario e prima della stipula del Contratto, fornire la documentazione e gli elementi utili per consentire alla AMG ENERGIA S.P.A. la stesura del DUVRI da interferenza che, sottoscritto dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria, dovrà far parte integrante e sostanziale del contratto.

In ogni caso il fornitore dovrà garantire la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dal citato art. 26 del D.lgs. 81/2008, impegnandosi ad operare in combinato con AMG ENERGIA S.P.A..

La Ditta sarà tenuta a fornire all'Azienda tutta la documentazione necessaria al fine di una migliore attuazione delle collaborazione e del coordinamento in materia di sicurezza (es. organigramma della sicurezza, relazione sintetica su come avviene la fornitura, obbligo eventuali verso sub appalto, ecc.). Tali documenti potranno essere precisati e richiesti in fase di aggiudicazione dell'appalto.

L'appaltatore riconosce che nell'esecuzione del contratto potrà avere accesso ad informazioni confidenziali e pertanto si impegna a non diffondere i dati che gli verranno trasmessi per la lettura dei misuratori, ed a utilizzare gli stessi esclusivamente per le finalità e per la durata del rapporto oggetto del contratto nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), AMG ENERGIA S.P.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Finalità del trattamento : i dati forniti vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da AMG ENERGIA S.P.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da AMG ENERGIA S.P.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato da AMG ENERGIA S.P.A., anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l'espletamento della procedura (Gestore del Sistema), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di AMG ENERGIA S.P.A. o del Gestore del Sistema che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente, nonché al personale in forza alla Direzione competente all'esecuzione del contratto interno alla società;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a AMG ENERGIA S.P.A. in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990 e da D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite il sito www.amgenergia.it.

Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

Sarà fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte delle Aziende interessate.

In particolare la ditta dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AMG Energia S.p.A..

ART. 21 – FORO COMPETENTE – DOMICILIO DELLE PARTI -

I rapporti contrattuali tra l' AMG ENERGIA S.P.A. di Palermo e la Ditta aggiudicataria della fornitura saranno regolati dalle norme previste nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e nella lettera di invito, e per quanto in essi non previsto, dalle Leggi e dalle norme vigenti, quando applicabili al presente appalto.

Qualsiasi eventuale controversia di competenza dell'Autorità Giudiziaria sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, rispettivamente competenti per materia e per valore con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Le parti per l'esecuzione del contratto di fornitura eleggono domicilio come appresso:

- L' AMG ENERGIA S.P.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, presso la sua sede di Via Ammiraglio Gravina, 2/E, 90139 Palermo;
- La Ditta appaltatrice della fornitura nella persona del Titolare o Legale rappresentante, presso la sua sede legale che dichiarerà nell'offerta ed in mancanza tutti gli atti e le comunicazioni verranno ad essa fatte presso la Casa Comunale di Palermo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCESCO VADALA' (TEL. 091/7435436 – FAX 091/7435400)
0-0-0-0-0-0-0-0-0

